

INFORMAZIONI SOCIETARIE

AMAG MOBILITA' S.P.A.



QJLZQN

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ALESSANDRIA (AL) . LUNGOTANARO MAGENTA 7/A CAP 15121
Indirizzo PEC	amagmobilita@legalmail.it
Numero REA	AL - 261736
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02509450066
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02509450066 Data di iscrizione: 19/05/2016 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 29/04/2016
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO - DIRETTO E/O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' O ENTI PARTECIPATI - DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NELLE AREE URBANE ED EXTRAURBANE E IN PARTICOLARE ... L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTE SALVE LE COMPETENZE RIMESSE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA. ...
Poteri da statuto	
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02509450066
del Registro delle Imprese di ALESSANDRIA-ASTI
Data iscrizione: 19/05/2016

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/05/2016

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 29/04/2016

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2016
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO - DIRETTO E/O PER IL TRAMITE DI SOCIETA' O ENTI PARTECIPATI - DELLE ATTIVITA' INERENTI L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NELLE AREE URBANE ED EXTRAURBANE E IN PARTICOLARE L'ORGANIZZAZIONE, L'IMPIANTO, L'ESERCIZIO E LA GESTIONE COMPLESSIVA DEL TRASPORTO DI PERSONE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI IN FAVORE DEI QUALI SONO ESERCITATI I SUDETTI SERVIZI.

3.2. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI O STRUMENTALI AL SERVIZIO PRINCIPALE ED IN PARTICOLARE:

- ORGANIZZARE ED EROGARE IL TRASPORTO SCOLASTICO;
- ORGANIZZARE ED EROGARE IL TRASPORTO DISABILI SU CHIAMATA;
- ORGANIZZARE ED EROGARE SERVIZI DI NOLEGGIO;
- VIGILARE LE CORSIE E LE FERMATE RISERVATE ALLA LIBERA PERCORRENZA DEI MEZZI PUBBLICI;
- ELABORARE PROGETTI E DIRIGERE LAVORI DI OPERE INERENTI LA MOBILITA' DA REALIZZARE PER CONTO PROPRIO O COMMISSIONATA A/DA SOGGETTI TERZI;
- PROGETTARE E ASSISTERE SERVIZI NEL CAMPO DEI TRASPORTI;
- ORGANIZZARE E GESTIRE SERVIZI RELATIVI ALLA VIABILITA' QUALI RIMOZIONE AUTO, PARCHEGGI PUBBLICI GRATUITI E A PAGAMENTO, GESTIONE SEMAFORI E SEGNALETICA STRADALE, SERVIZIO AUSILIARE DELLA SOSTA E DEL TRAFFICO PER LA VIGILANZA, RILEVAZIONE E CONTESTAZIONE DI SANZIONI IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CIRCOLAZIONE,
- REALIZZARE E GESTIRE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS A METANO E DI CARBURANTI IN GENERE;
- ORGANIZZARE E GESTIRE CORSI PER LA DIFFUSIONE E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE NEI CAMPI DI PROPRIO INTERESSE.

INOLTRE LA SOCIETA' POTRA' ULTERIORMENTE ESERCITARE LE SEGUENTI ATTIVITA': LA DISTRIBUZIONE E VENDITA AL PUBBLICO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE.

3.3. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI DETTI SCOPI LA SOCIETA' POTRA' AGIRE IN PROPRIO, SU MANDATO, ED IN OGNI ALTRA FORMA DI COLLABORAZIONE CON TERZI, QUALI L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA, L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E L'ASSOCIAZIONE IN CONSORZI.

3.4. LA SOCIETA' POTRA' INFINE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARE, IMMOBILIARI E FINANZIARIE FUNZIONALMENTE CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, UTILI ED OPPORTUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E L'ESTENSIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSE SOLTANTO QUELLE ATTIVITA' ESPRESSAMENTE RISERVATE PER LEGGE A CATEGORIE PARTICOLARI DI SOGGETTI E QUELLE ATTIVITA' ATTINENTI A PARTICOLARI MATERIE REGOLATE DA LEGGI SPECIFICHE.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA' E PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FATTE SALVE LE COMPETENZE RIMESSE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA IN OGNI CASO IL POTERE DI IMPARTIRE DIRETTIVE ALL'ORGANO DELEGATO, CONTROLLARE E AVOCARE A SE' TUTTE LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE AL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE.

E' AMMESSA L'ATTRIBUZIONE DELLA CARICA DI VICEPRESIDENTE SOLO A CONDIZIONE CHE LA CARICA STESSA SIA ATTRIBUITA ESCLUSIVAMENTE QUALE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E GLI AMMINISTRATORI DELEGATI (QUESTI ULTIMI NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI ATTRIBUITI) HANNO, DISGIUNTAMENTE, LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', ANCHE IN GIUDIZIO.

Altri riferimenti statutari

deposito statuto aggiornato

E' STATO ADOTTATO UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI MEGLIO ADEGUARLO ALLE MUTATE ESIGENZE DELLA SOCIETA'. PRA/14348/2017
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO. PRA/34253/2017

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI LINE SERVIZI PER LA MOBILITA' SPA-PV- TIPO DICHIARAZIONE = I . PRA/17450/2017

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2017 - Statuto completo

Allegato "A" al numero 38041 di Raccolta

STATUTO

«A.M.A.G. Mobilità S.p.A.»

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società mista per azioni denominata "AMAG Mobilità S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 – Sede legale

2.1. La Società ha sede nel Comune di Alessandria, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

2.2. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio italiano e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 – Oggetto sociale

3.1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o per il tramite di società o Enti partecipati - delle attività inerenti l'organizzazione e la gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone, nell'ambito del territorio dei Comuni e di altri Enti Pubblici in favore dei quali sono esercitati i suddetti servizi.

3.2. La Società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare:

- organizzare ed erogare il trasporto scolastico;
- organizzare ed erogare il trasporto disabili su chiamata;
- organizzare ed erogare servizi di noleggio;
- vigilare le corsie e le fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
- elaborare progetti e dirigere lavori di opere inerenti la mobilità da realizzare per conto proprio o commissionata a/da soggetti terzi;
- progettare e assistere servizi nel campo dei trasporti;
- organizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi pubblici gratuiti e a pagamento, gestione semafori e segnaletica stradale, servizio ausiliare della sosta e del traffico per la vigilanza, rilevazione e contestazione di sanzioni in relazione alle violazioni delle norme di circolazione,
- realizzare e gestire impianti di distribuzione gas a metano e di carburanti in genere;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.

Inoltre la Società potrà ulteriormente esercitare le seguenti attività: la distribuzione e vendita al pubblico di gas metano per autotrazione.

3.3. Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, ed in

ogni altra forma di collaborazione con terzi, quali l'associazione temporanea d'impresa, l'associazione in partecipazione e l'associazione in consorzi.

3.4. La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliare, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili ed opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività affinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale – Azioni - Diritto di opzione

6.1. Il capitale sociale è di Euro 334.000,00 ed è diviso in numero 334.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

6.2. Possono assumere la qualità di socio, oltre ai soci pubblici, imprenditori o società in qualunque forma costituiti ed individuati mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

La quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere indicata sul libro soci e le azioni sono nominative e indivisibili.

6.3. Il capitale potrà essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende e di rami aziendali. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un sovrapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.

6.4. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma c.c. Contestualmente l'organo amministrativo della Società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione. I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione. I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoptate, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che

ha autorizzato l'aumento di capitale. Ove gli interessi della Società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.

6.5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

7.1. I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della Società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7.2. I soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

7.3. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Articolo 8 – Lock-up - Trasferimento delle partecipazioni – Diritto di prelazione

8.1. I trasferimenti delle azioni sono soggetti alle disposizioni contenute nel presente articolo 8, intese a tutelare l'interesse della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi.

8.2. Salvo consenso unanime dei soci, le azioni non possono formare oggetto di trasferimento fino al 1° gennaio 2021 (di seguito il "Termine di Lock up").

8.3. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per trasferimento si intende qualsiasi operazione, a titolo oneroso o gratuito (nonché atti costitutivi di garanzie sulle azioni e/o atti esecutivi provenienti da terzi), con il quale si raggiunga direttamente od indirettamente l'effetto di un mutamento della proprietà delle azioni e/o della titolarità dei diritti a queste collegati.

8.4. Decorso il Termine di Lock-up o salvo in caso di consenso unanime dei soci prevista all'art. 8.2 che precede, qualora un socio intenda trasferire a terzi nei limiti di quanto consentito dal presente Statuto, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie partecipazioni, ovvero i diritti di opzioni sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende effettuare il trasferimento (cd "proponente") deve previamente farne offerta alle stesse condizioni agli altri soci (cd "proposta"), tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di trasferimento e le esatte generalità del terzo acquirente.

8.5 Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, l'organo amministrativo dà notizia a tutti i soci, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.

8.6 Entro tale ultimo termine i soci, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo.

8.7 Ove nessun socio eserciti il diritto di prelazione, è consentito al socio offerente di trasferire liberamente le partecipazioni, purché alle stesse condizioni indicate nella proposta e previo ottenimento del gradimento previsto dall'articolo 9 che segue.

8.8 Il socio che ritenga eccessivo il prezzo indicato dal proponente (al pari di ipotesi di assenza di prezzo, qualora il trasferimento avvenga con modalità diverse dalla compravendita e comunque in mancanza di un corrispettivo in denaro) può, in caso di mancato accordo tra le parti, richiedere, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha sede legale, la nomina di un Arbitratore (il quale opererà secondo il proprio equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349, comma 1, del Codice Civile), dandone contestuale notizia all'organo amministrativo e al proponente.

8.9 Il prezzo determinato dall'Arbitratore è vincolante per i soci, ferma restando la facoltà del proponente di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo e assumendosi i costi della procedura arbitrale. Fuori da tale ipotesi i predetti costi sono compensati tra la parte alienante e le parti acquirenti.

8.10 I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione debbono versare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento, salvo diverso accordo.

8.11 Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

Articolo 9 – Gradimento

9.1. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà ottenere il preventivo gradimento degli altri soci alle condizioni di seguito indicate.

9.2. I soci che avranno ricevuto la proposta, entro il termine di novanta giorni dalla relativa data di ricevimento, dovranno comunicare per iscritto al proponente e all'organo amministrativo il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione ovvero il mancato gradimento. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento s'intenderà concesso e il proponente sarà libero di effettuare il trasferimento a favore dell'acquirente indicato nella

proposta, ai termini e condizioni ivi precisati.

9.3. Nel caso in cui il gradimento venga negato, il socio che avrà ricevuto la proposta avrà facoltà di indicare nella lettera di rifiuto un differente acquirente di proprio gradimento che sia disponibile ad acquistare le partecipazioni oggetto della proposta medesima, alle condizioni ivi specificate, sempreché il differente acquirente sia di gradimento al proponente. In caso di mancata indicazione del differente acquirente entro il predetto termine, il proponente sarà libero di trasferire le partecipazioni oggetto della proposta all'acquirente ivi indicato, ai termini e alle condizioni di cui alla proposta.

9.4. Resta inteso che le partecipazioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti che siano in possesso congiuntamente, o i cui esponenti aziendali siano in possesso, dei requisiti di integrità, onorabilità e professionalità e che non si trovano, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la Società; (ii) non siano protestati, falliti, soggetti a procedimenti penali o a provvedimenti penali di condanna; (iii) siano patrimonialmente e finanziariamente solidi.

9.5. Il trasferimento delle partecipazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo e del precedente è invalido e inefficace nei riguardi della società e dei terzi.

9.6. La cessione di partecipazioni o di diritti ad esse connessi e la costituzione di diritti sulle partecipazioni, perfezionati a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, in favore di società controllate o controllanti ovvero società controllate dalla medesima controllante di ciascun socio ai sensi dell'Articolo 2359, comma I, n. 1) e 2), sono libere, fatte salve diverse previsioni delle leggi speciali.

9.7. Tutte le comunicazioni previste in quest'articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Articolo 10 - Diritto di co-vendita e Change of control

10.1 Decorso il Termine di Lock-up e impregiudicati il diritto di prelazione e il diritto di gradimento di cui ai precedenti articoli 8 e 9, ove il socio che detiene la partecipazioni di maggioranza (di seguito "Socio A" o "Socio Alienante") intenda trasferire ad un terzo (di seguito il "Potenziale Acquirente"), una percentuale pari o superiore al 51% del capitale sociale della Società, gli altri soci (di seguito singolarmente e collettivamente "Socio B"), fatto salvo l'eventuale esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante ai sensi del presente Statuto, avranno la facoltà di partecipare, anche singolarmente – e il Socio A avrà l'obbligo di far partecipare il Socio B, qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta, anche singolarmente – a detto trasferimento per l'intera partecipazione detenuta, alle medesime condizioni offerte dal Potenziale Acquirente al Socio A (salvo il rilascio al Potenziale Acquirente, da parte dei soci

che esercitano il diritto di co-vendita, della sola garanzia circa la titolarità del diritto di proprietà sulle partecipazioni da ciascuno di essi trasferite) e con riduzione proporzionale della partecipazione offerta in vendita dal Socio A.

10.2. Non sono sottoposti al diritto di co-vendita i trasferimenti che avvengano a favore di società controllate o controllanti ovvero società controllate dalla medesima controllante di ciascun socio ai sensi dell'articolo 2359, comma I, n. 1) e 2).

10.3. Qualora la partecipazione di controllo di uno dei soci (di seguito "Socio Ceduto"), anche mediante la cessione del pacchetto di maggioranza della società che controlla il socio stesso (di seguito "Partecipazione di Maggioranza"), venga trasferita a soggetti che non siano, per ragionevoli motivi, di gradimento all'altro socio, quest'ultimo potrà a sua scelta:

a) acquistare dal Socio Ceduto, che sarà obbligato a vendere, la partecipazione di quest'ultimo nella Società, al prezzo indicato dall'acquirente ovvero, in caso di disaccordo ad un prezzo determinato con equo apprezzamento dall'Arbitratore (come definito più sotto), secondo quanto di seguito previsto;

b) vendere al Socio Ceduto, che sarà obbligato ad acquistare, la propria partecipazione nella Società, al prezzo determinato dalla parte alienante ovvero, in caso di disaccordo, ad un prezzo determinato con equo apprezzamento dall'Arbitratore (come definito più sotto), secondo quanto di seguito previsto.

10.4. Il socio la cui partecipazione di maggioranza è stata trasferita deve darne notizia all'altro socio entro 15 giorni dal trasferimento (di seguito "Comunicazione").

10.5. Entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta Comunicazione, ovvero in mancanza entro 90 giorni da quando ha altrimenti appresa la notizia dell'avvenuto trasferimento della Partecipazione di Maggioranza, la parte ricevente, a pena di decadenza, dovrà comunicare al Socio Ceduto la propria volontà di procedere ai sensi della lettera a) o b) del precedente paragrafo 10.3. Nella predetta comunicazione (di seguito "Proposta") dovrà essere indicato il prezzo di acquisto o vendita della partecipazione nella Società.

10.6. Qualora il prezzo proposto dal socio proponente (di seguito "Proponente") non sia ritenuto congruo dall'altro socio (di seguito "Ricevente") e conclusosi infruttuosamente un tentativo di accordo sul prezzo di trasferimento, il Ricevente può richiedere, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta, la nomina dell'Arbitratore (come definito più sotto), dandone immediatamente notizia al Proponente. In tal caso le parti sceglieranno di comune accordo, tra primarie società di revisione, un Arbitratore che fisserà il valore di mercato della partecipazione ex art. 1349, comma I, del codice civile e conseguentemente il prezzo della partecipazione (l'"Arbitratore"). Qualora i soci non si accordino per la nomina

dell'Arbitratore lo stesso verrà nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione la Società ha sede legale, sempre a scelta tra primarie società di revisione, su istanza della parte più diligente.

10.7. La determinazione dell'Arbitratore in ordine all'ammontare del prezzo deve concludersi entro 30 giorni dalla nomina dell'Arbitratore stesso e deve essere notificata al Proponente precisandosi che il trasferimento avverrà comunque al prezzo determinato dall'Arbitratore.

10.8. Il Proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Arbitratore, può, entro 15 giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione:

- revocare la Proposta, qualora il prezzo determinato dall'Arbitratore non sia ritenuto adeguato, ovvero
- confermare la volontà di procedere al prezzo determinato dall'Arbitratore.

10.9. Il ricevimento da parte del Proponente della comunicazione di accettazione della Proposta da parte del Ricevente costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

10.10. La stipula dell'atto traslativo ed il relativo pagamento del corrispettivo devono avvenire nei medesimi termini temporali contenuti nella Proposta formulata dal Proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

10.11. Il costo dell'Arbitratore sarà a carico:

- della parte che ne ha richiesto l'intervento, ovvero
- del Proponente, qualora si sia avvalso della facoltà di revoca della Proposta prevista all'art. 10.8 che precede.

Articolo 11 - Obbligazioni

11.1. La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

11.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

Articolo 12 – Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 13 – Competenze dell'assemblea ordinaria

13.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2. Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto e, ove nominato, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;
- distribuzione degli utili;

13.3. L'assemblea ordinaria autorizza o non autorizza i seguenti atti dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.:

- i piani degli investimenti;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;
- le modifiche dei contratti di servizio stipulati con la pubblica amministrazione.

13.4. L'assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

13.5. L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 13.6, a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

13.6. L'assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale nelle deliberazioni aventi per oggetto le seguenti materie:

- trasferimento della sede legale ed operativa della Società;
- distribuzione degli utili;
- determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un importo annuale superiore a € 200.000,00 (duecentomila);

13.7. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

13.8. Ai fini delle deliberazioni di cui al comma 13.3, il Consiglio di Amministrazione provvederà a trasmettere ai soci, almeno quindici giorni prima dell'assemblea chiamata a

deliberare su di essi, i seguenti documenti: il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni e/o i contratti inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

13.9. Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione da parte del competente organo di ciascun socio.

Articolo 14 – Competenze dell'assemblea straordinaria

14.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla Legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- la proroga del termine della Società;
- l'aumento del capitale;
- fusione e scissione della Società;
- la trasformazione della Società.
- la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1, lettera a), del Codice Civile.

14.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale:

- modifica dello statuto;
- aumenti di capitale o delega al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale;
- fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie, ad eccezione delle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2446 e 2447 del cod. civ.;
- trasformazione della Società;
- scioglimento anticipato della Società;
- proroga della durata della Società;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;

- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 14.1 del presente statuto.

14.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 15 - Programmazione e controllo sulla Società.

15.1 Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

15.2 La Società ha obbligo di comunicare ai soci gli ordini del giorno delle convocazioni dell'organo amministrativo, almeno tre giorni prima della relativa adunanza.

Articolo 16 – Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di impedimento, dall'amministratore delegato. In caso di omissione o ingiustificato ritardo, potrà essere convocata anche dal collegio sindacale, se nominato, ovvero anche da uno o più soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

16.2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei soci al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) fax con richiesta di avviso di ricezione; PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

16.3. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui

sono presenti il presidente ed il segretario verbalizzante.

16.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del budget economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 17 – Assemblea di seconda e ulteriore convocazione.

17.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

17.2. Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18 — Assemblea totalitaria.

18.1. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Articolo 19 – Legittimazione a intervenire e votare alle assemblee.

19.1. I soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo deposito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati; ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario che i soci vengano regolarmente ammessi dal presidente dell'assemblea e siano presenti per tutta la durata dell'assemblea.

19.2 Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

19.3 L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 20 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Procedimento assembleare e verbalizzazione.

20.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, se nominato dal vicepresidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

20.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

20.3. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal presidente.

20.4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Articolo 21 – Composizione, nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione.

21.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, incluso il Presidente che è designato da A.M.A.G. S.p.A.. a condizione e fintanto che la stessa detenga una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale della Società.

21.2. La designazione dei restanti membri spetta all'altro socio e tra questi il consiglio dovrà nominare l'amministratore delegato, secondo l'indicazione data dal medesimo socio.

21.3. La composizione del consiglio di amministrazione deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251), ove applicabile.

21.4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un amministratore, il nuovo amministratore sarà designato dal socio che aveva designato l'amministratore cessato dalla carica.

21.5. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - cooptando volta per volta l'amministratore designato dal socio che aveva designato l'amministratore cessato dalla carica - purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

21.6. Qualora la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea rassegni le dimissioni o, comunque, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo consiglio.

21.7. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

21.8. Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero, in caso di mancanza o

impedimento di questi, quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un consigliere.

21.9. Il consiglio di amministrazione viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

Articolo 22 – Delibere del consiglio di amministrazione

22.1 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

22.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del collegio sindacale.

22.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dal vicepresidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

22.4 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 23. Poteri di gestione e rappresentanza

23.1. L'organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

23.2. Al consiglio di amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive all'organo delegato, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

23.3. È ammessa l'attribuzione della carica di vicepresidente solo a condizione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

23.4 Il Presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati (questi ultimi nei limiti dei poteri ad essi attribuiti) hanno, disgiuntamente, la legale rappresentanza della Società, anche in giudizio.

Articolo 24 – Compensi

24.1. L'assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

24.2. In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 25 – Delega di attribuzioni

25.1. L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

25.2. In ogni caso l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

25.3. È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

25.4 L'organo amministrativo può nominare direttori determinandone i poteri.

Articolo 26 – Collegio sindacale e revisori legali

26.1. L'assemblea nomina il collegio sindacale e ne determina, all'atto della nomina, il relativo compenso.

26.2. Il collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

26.3. Spetta ad A.M.A.G. S.p.A., a condizione e fintanto che continui a possedere una partecipazione del capitale sociale pari almeno al 5% (cinqueper cento), la nomina di un membro effettivo, che assumerà la carica di Presidente e di un membro supplente.

26.4. Il collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

26.5. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Fino a quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale, in conformità ai dettami dell'articolo 2409-bis comma 2 del Codice Civile.

26.6. L'assemblea, all'atto della nomina del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del codice civile. La misura del compenso spettante al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stabilita dall'assemblea in conformità alle normative vigenti e applicabili.

26.7. Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

26.8. Il collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati.

Articolo 27 - Bilancio e utili

27.1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

27.2 L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

27.3 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili.

27.4 Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori indicano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c..

27.5 Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 28 - Diritto di recesso

28.1. Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

28.2. Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della Società, né l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

28.3. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla Società un'istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero e la categoria delle azioni per le quali viene esercitato il recesso. Essa deve essere spedita al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R., entro i termini previsti dalla legge a pena di decadenza.

28.4. Dal momento dell'esercizio del recesso e fino al termine del relativo procedimento, le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere trasferite a terzi né su di esse

possono essere costituiti diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi.

28.5. Il recesso non può comunque essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

28.6. Gli amministratori devono determinare, sentito il collegio sindacale ed il soggetto che esercita la revisione contabile della Società, il valore delle azioni nonché redigere a norma dell'art. 2437 ter c.c. apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

28.7 In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle azioni determinato dall'organo amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha sede legale; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Codice Civile.

Articolo 29 – Scioglimento e liquidazione

29.1. Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

29.2. Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

29.3. I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 30 – Clausola compromissoria

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Società, a richiesta della parte più diligente. Il ricorso a tale procedura è promosso da chi vi ha interesse, con preventiva comunicazione, tramite raccomandata a.r. alla controparte e alla Società per

conoscenza.

30.2 L'arbitro, che avrà le più ampie facoltà in tema di procedura, deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto, entro centottanta giorni dalla sua nomina.

30.3 Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il lodo potrà essere impugnato anche per violazione delle regole di diritto.

30.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

30.5 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

30.6 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno l'95% del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

Articolo 31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Alessandria, 4 dicembre 2017

Firmati: STEFANO ROSSI
LUIGI ONETO Notaio

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-12-2017

AMAG MOBILITA' S.P.A.
Codice fiscale: 02509450066

Certifico io Luigi Oneto Notaio in Alessandria che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento formato su supporto cartaceo da cui è tratta ed è rilasciata ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82. Si rilascia ad uso Registro Imprese.
Alessandria, 28 DICEMBRE 2017